

Ordine dei giornalisti d'Abruzzo

“Giornalisti e segreto professionale”

**Relazione del Presidente del Tribunale di Teramo,
Giovanni Spinosa.**

Casa dell'Invalido, Teramo 27 settembre 2014.

.....

L'oggetto di questa indagine è costituito da una materia magmatica in continua evoluzione normativa e interpretativa. Norme, convenzioni e vecchie dichiarazioni di principio (apparentemente inutili) emergono, oggi, nella loro travolgente importanza. L'interpretazione delle norme si evolve e nuove strutture normative sostituiscono le precedenti. Si modificano, così, nella sostanza, le posizioni dei soggetti interessati.

Mai come in questo caso dovremo parlare di diritto vivente, ovvero di progressivo adeguamento della interpretazione al quadro normativo generale. Né può essere diversamente in una fase in cui le convenzioni internazionali stanno progressivamente smantellando precedenti certezze consolidate.

Per questa ragione, la scansione cronologica dei regolamenti, delle leggi nazionali e sovranazionali e delle interpretazioni giurisprudenziali può aiutare a capire l'attuale quadro di tutela del segreto professionale dei giornalisti e dei passi che bisogna ancora compiere per consegnare alla nazione una libertà di stampa pienamente coerente con una democrazia moderna.

Il **1930** è l'anno del Codice Penale Rocco il cui art. 622 così recita:

“Chiunque avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione ..., di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, è punito ... se dal fatto può derivare nocumento.

..... Querela della persona offesa”.

La norma, ancora in vigore, introduce due profili rilevanti:

- l'assenza di una giusta causa
- il documento che può derivare alla persona oggetto della notizia.

La “*giusta causa*” per cui il segreto potrebbe (dovrebbe) essere violato costituisce il filo conduttore che, nei decenni, ha accompagnato l'evolversi della dottrina, della legislazione e delle interpretazioni giurisprudenziali.

Il “*documento*” introduce, invece, il tema della differenza del segreto tutelato dai giornalisti rispetto a quello tutelato dagli altri professionisti (medici, sacerdoti, avvocati, etc.).

Negli altri casi il segreto ha per oggetto la notizia in sé. Le persone che potrebbero dolersi della sua violazione sono quelle di cui la notizia parla.

Nel caso del giornalista, viceversa, l'oggetto della tutela non è la notizia, ma la fonte. Quindi il soggetto che potrebbe dolersi della violazione del segreto non è quello contemplato dalla notizia, ma la fonte stessa.

D'altra parte, il ruolo del giornalista è quello di agevolare la conoscenza dei fatti di interesse per l'opinione pubblica, che, diversamente, per tema di ritorsione, potrebbero restare celati, se le fonti d'informazione non fossero protette.

In realtà è plausibile che il legislatore del 1930 il problema del segreto professionale del giornalista non se lo fosse posto affatto.

La norma appartiene a un periodo storico in cui la libertà di stampa e, con essa, il segreto professionale dei giornalisti non erano tematiche presenti nell'orizzonte del legislatore.

E, infatti, sempre nel **1930**, viene licenziato anche il Codice di Procedura Penale (non più in vigore) che nell'art. 351 cpp si occupava espressamente del segreto professionale.

Questa, per i giornalisti, era “*la norma che non c'è*”. Venivano elencate le categorie professionali che potevano astenersi dal deporsi (religiosi, avvocati, consulenti tecnici, notai, medici, chirurghi,), ma non si parlava dei giornalisti.

Non è un caso, dunque, che la nostra riflessione debba fare un veloce balzo in avanti e arrivare al **1 gennaio 1948**. È il giorno della Costituzione repubblicana il cui art. 21 stabilisce che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure.

Il rapporto fra il diritto alla segretezza delle fonti e la libertà di stampa costituisce lo snodo dei successivi dibattiti.

Ma il **1948** è un anno davvero importante, perché il **10 dicembre** è il giorno della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Secondo l'art. 19 *“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”*

Orbene, come presto vedremo il diritto a *“ricevere ... informazioni”* incorpora inevitabilmente il diritto (dovere) a tutelare la fonte.

Il **4 novembre 1950**, a Roma viene firmata la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo

L'art. 10 riprende l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948: *“Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere ...”*.

Il secondo comma dell'art. 10 delinea gli steccati entro i quali possono essere fissati dei limiti (in definitiva, si tratta di quella *giusta causa* di cui, senza saperlo, parlava l'art. 622 del codice penale del 1930).

“L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.

Il **3 febbraio 1963 nr. 69** è il giorno della legge sull'ordinamento della professione giornalistica.

“Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”.

La norma assume una singolare importanza anche in relazione al periodo, perché siamo ancora nella vigenza del vecchio Codice di Procedura Penale, ovvero dell'art.

351 cpp: i giornalisti chiamati a deporre, a differenza delle altre categorie professionali, non possono opporre al giudice il proprio segreto professionale.

Non poteva, ovviamente, sfuggire il singolare contrasto fra una legge sull'ordinamento professionale che impone il segreto professionale sulle fonti (per di più, plausibilmente, rinforzata da una interpretazione estensiva dell'art. 622 cp) e l'art. 351 cpp.

E, infatti, il tema è affrontato il **28 gennaio 1981** dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 di quell'anno.

I pretori di Cagliari, Roma e Sondrio avevano sottoposto alla Corte una questione di fondo e cioè se fosse legittima la mancata previsione di un diritto del giornalista di astenersi dal deporre in giudizio in ordine alla fonte delle notizie fiduciarmente acquisite. In particolare l'art. 351 cpp sarebbe stato in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui riservava al giornalista chiamato a testimoniare un trattamento diverso da quello degli altri professionisti cui era riconosciuto il diritto di astenersi.

Il pretore di Roma mobilitava anche l'art. 21 della Costituzione prospettando, *“in sostanza, che dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal - diritto ad informarsi che notoriamente costituisce presupposto logico e pratico del diritto attivo di informazione -, ovvero dal precetto dell'eguaglianza, in relazione analogica alle ipotesi di esonero dalla testimonianza disciplinate dall'art. 351 cod. proc. pen., discenda l'esigenza di una proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista dal citato art. 2 della legge n. 69 del 1963, di - rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse-”*

La Corte respingeva le questioni sulla base di una premessa di fondo: ***“il dovere di testimonianza è in funzione dell'interesse generale alla realizzazione della giustizia”***. E spiegava, *“le situazioni di esonero ex art. 351 cit. si fondano su una comune esigenza di riservatezza attinente a sfere di interessi pure di rango costituzionale che, nelle fattispecie considerate, il legislatore ritiene prevalenti, nel giudizio di bilanciamento, rispetto al contrapposto interesse della giustizia”*.

In tale ottica, la Corte respingeva la questione di legittimità in relazione all'art. 3 Cost.

Inoltre, scrivevano ancora i giudici delle leggi, ***“l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia: nei cui confronti è stato anzi ritenuto cedevole ... nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto che***

potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi”.

La sentenza della Corte, a prescindere dalle sue conclusioni, ha l'indubbio merito di cristallizzare il tema centrale della tematica che stiamo esaminando: la conflittualità d'interessi fra le esigenze di giustizia, intese come esigenze di accertamento della verità, e la libertà di stampa, intesa come diritto del giornalista a non svelare la fonte.

Il **18 ottobre 1984** è la data di una sentenza storica per il giornalismo italiano. La 1° sezione della cassazione civile (sentenza n. 5259) emette la c.d. «sentenza decalogo» sui limiti al diritto di cronaca.

Se si ha chiara la cornice costituzionale tracciata dalla sentenza del 1981, si capisce come il suo superamento debba passare necessariamente da un percorso culturale di progressiva definizione dell'attività giornalistica, ovvero, da un lato, la codificazione di contenuti e modalità espositive e, dall'altro, la tutela del diritto alla informazione di una comunità.

In tale ottica, la «sentenza decalogo» ha rappresentato la premessa dei successivi passaggi.

Il **22 settembre 1988** viene approvato il nuovo Codice di Procedura Penale

L'art. 351 del vecchio codice Rocco è sostituito dall'art. 200 del Codice Vassalli.

“1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ...:

a) ...

b) ...;

c) ...;

d)

2.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.

L'art. 200 parla di giudice. Tuttavia, l'art. 362 cpp (*assunzione d'informazioni da parte del PM*) estende l'ambito di riferimento anche ai Pubblici Ministeri.

L'art. 200 costituisce anche il riferimento per la tutela dei professionisti nel caso di ordine di esibizione e consegna di atti e documenti da parte della Autorità Giudiziaria (art. 256 cpp) e per l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche (art. 271 cpp). Nel primo caso, può essere opposto il segreto professionale, nel secondo le intercettazioni non possono essere utilizzate.

Invero, l'art. 200 cpp, pur avendo l'indubbio merito di superare il silenzio del vecchio art. 351, apre una serie di problematiche.

- Il diritto del giornalista a tutelare la fonte è affidato a due fattori: la indispensabilità del contenuto della notizia ai fini della prova del reato e la impossibilità di verificare la veridicità del contenuto della notizia con un mezzo diverso dalla identificazione della fonte.

Nella concretezza dei fatti ha costituito, spesso, uno scudo importante per il giornalista.

Tuttavia, a ben guardare, l'art. 200 è un corollario dei principi di cui sentenza della Corte Costituzionale del 1981, ovvero la sub-valenza della libertà di stampa rispetto alle esigenze di giustizia (intese come accertamento della verità).

L'art. 200, infatti, ha fissato delle regole di cautela. Non è una statuizione di principio che sancisca la inviolabilità del segreto professionale del giornalista. Anzi, proprio la indicazione di parametri di comportamento per il giudice (e per il PM), ha l'indiretto effetto di confermare che, operate le verifiche richieste dall'art. 200, l'anelito del processo a *accertare la verità* riprende il sopravvento sul diritto del giornalista a tutelare la fonte.

- Nell'epoca informatica non ha più senso di parlare di tutela della fonte solo in riferimento alla assunzione della testimonianza. Un appunto del giornalista sul computer, una mail, un tabulato telefonico, una intercettazione hanno le stesse potenzialità di disvelarla.
- L'art. 200 cpp lega la tutela a un dato formale: giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.

Succede, viceversa, che l'attività giornalistica coinvolga molte altre situazioni; basti pensare alla vasta platea di pubblicisti che oggi popola il mondo della informazione con una frequenza che non è inferiore a quella degli stessi giornalisti professionisti.

Insomma, l'art. 200 cpp è solo una tappa di un cammino ancora lungo.

L'8 luglio 1993 è il giorno della emanazione della Carta dei doveri del giornalista, secondo cui *“nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza”*.

Il 20 febbraio 1995 è una data particolarmente importante. Con una sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione viene data una definizione della attività giornalistica.

“Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso..... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione”

Il 27 marzo 1996 entra in campo la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo con la Sentenza Goodwin.

William Goodwin, giornalista inglese, aveva ricevuto da una fonte fidata ed attendibile alcune informazioni su una società di programmi elettronici (la Tetra Ltd). In particolare il giornalista rivelò che tale società aveva contratto numerosi debiti e vertiginose perdite. La società Tetra per evitare i danni che sarebbero potuti derivarle dalla divulgazione di tali notizie presentò all'alta Corte di Giustizia inglese un ricorso con il quale non solo chiedeva che fosse vietata la pubblicazione dell'articolo in questione, ma chiedeva altresì che il giornalista fosse condannato a rivelare la fonte delle informazioni ricevute al fine di evitare nuove fughe di notizie. Le richieste della Tetra furono accolte sia dall'alta Corte che dalla corte d'Appello, secondo le quali il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche ben può essere limitato nell'interesse della giustizia, della sicurezza nazionale nonché a fini di prevenzione di disordini o di delitti. Il giornalista, tuttavia, non eseguì l'ordine di divulgazione della fonte posto che in tale modo la stessa si sarebbe bruciata e presentò ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, denunciando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

La Corte di Strasburgo, muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività.

La decisione del caso Goodwin **dissipa i dubbi su una interpretazione letterale dell'articolo 10 della Convenzione** (“... ricevere o ... comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza ...”) **che non comprenda e non tuteli** il diritto del giornalista di cercare e procurarsi notizie tramite proprie fonti di informazioni.

Ancora Corte Europea dei diritti dell'uomo il **21 gennaio 1999**.

Il rispetto del segreto professionale è una regola fondamentale perché sul rovescio garantisce il diritto dei cittadini all'informazione: E' diritto dei giornalisti quello di comunicare informazioni su questioni di interesse generale, purché ciò avvenga nel rispetto dell'etica giornalistica, che richiede che le informazioni siano espresse correttamente e sulla base di fatti precisi e fonti affidabili; costituisce, pertanto, un limite irragionevole alla libertà di stampa la condanna per **ricettazione** di giornalisti che, attenendosi alle norme deontologiche, abbiano pubblicato documenti di interesse generale pervenuti loro in conseguenza del reato di violazione di segreto professionale da altri commesso (nella specie, copia delle denunce dei redditi di un importante manager francese).

Il **14 febbraio 2000** il Tribunale penale di Treviso (n. 252/1999 Reg. gen.) opera una interpretazione puntuale dell'art. 200 terzo comma cpp in ordine ai due parametri della “*indispensabilità*” e della “*impossibilità*”.

“Nulla è risultato circa l'identità dell'informatore perché tutti i giornalisti indicati come testi si sono avvalsi del segreto professionale. Il Pm ha chiesto che gli stessi venissero obbligati, così come previsto dall'articolo 200 (terzo comma) Cpp, a deporre sul punto, ma il collegio ha respinto l'istanza. La norma appena menzionata assicura, invece, una piena tutela al segreto professionale dei giornalisti, consentendo una deroga soltanto in via di eccezione, e quindi di stretta interpretazione. Prevede l'imposizione dell'obbligo a deporre in presenza congiunta di due precisi requisiti: quello dell'impossibilità di accertare la veridicità della notizia se non attraverso l'identificazione della fonte della stessa e quello dell'indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede. Se questi sono gli stretti limiti di operatività della deroga, sembra evidente che l'obbligo a deporre sarebbe stato imposto non già ad accertare la veridicità della notizia (che pacificamente in questo caso erano vere e non richiedevano alcuna verifica in tal senso), bensì ad individuare l'autore del reato di rivelazione di segreti (del quale, oltretutto, il giornalista avrebbe potuto eventualmente essere anche partecipe), violando così la tutela del segreto sulle fonti giornalistiche accordata dal legislatore”.

I giudici trevigiani si sono mossi, né poteva essere diversamente, all'interno del recinto normativo e forniscono una chiave di lettura di come, nella concretezza dei

fatti esista una tutela che, tuttavia, va verificata di volta in volta.

L'**8 marzo 2000** è una data da ricordare per una Raccomandazione del Comitato dei Ministri europeo; la numero 7 del 2000.

“

Convinto che la protezione delle fonti d'informazione dei giornalisti costituisce una condizione essenziale perché i giornalisti possano lavorare liberamente così come per la libertà dei media;

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

di mettere in opera nel loro diritto e nella loro pratica interna i principi allegati alla presente raccomandazione,”

Il **25 febbraio 2003** è un'altra data importante per la giurisdizione europea: è il giorno del Caso Roemen e Schmit c. Lussemburgo.

La tutela della fonte viene estesa alle attività finalizzate al suo disvelamento mediante perquisizione. I giudici di Strasburgo decidono, infatti che costituisce violazione dell'art. 10 della Convenzione disporre perquisizioni presso il domicilio e presso il luogo di lavoro del giornalista finalizzate esclusivamente ad individuare la sua fonte d'informazioni. Il giornalista ha diritto a non rivelare la propria fonte di informazioni.

L'**11/05/2004** è la nostra giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22397) a estendere l'ambito di protezione delle fonti dalla mera rivelazione del nome dell'informatore a circostanze che possano condurre l'autorità giudiziaria alla sua identificazione (nel caso: utenze telefoniche).

*Presidente: Leonasi R.: “ Non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all'indicazione di informazioni (nella specie, le **utenze telefoniche**) che possono condurre all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciarmente le notizie”.*

Il **04/07/2007** la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n 25755) applica il principio al sequestro di un computer

“Il sequestro probatorio della memoria del "personal computer" di un giornalista che abbia opposto il segreto professionale è consentito soltanto ove sia ritenuta l'infondatezza del segreto e la necessità dell'acquisizione per l'indagine, ma l'attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti”.

La data del **3 agosto 2007** merita di essere ricordata, se non come una occasione perduta per allargare il dibattito sul segreto professionale dei giornalisti, certamente come uno stimolo di riflessione su questa materia.

Nell'occasione, l'art. 40 comma secondo della legge 124 ha modificato l'art. 204 cpp che si occupa della esclusione del segreto nei casi previsti dall'art. 201 (segreto d'ufficio), 202 (Segreto di Stato), 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). Non è, viceversa, intervenuto (probabilmente non era quella la sede) sull'art. 200 cpp (segreto professionale).

L'art. 204 cpp contiene due principi d'interesse per la nostra materia:

- Inopponibilità del segreto in ragione della materia del contendere e non in forza di astratte esigenze di giustizia;
- È il giudice (e non del PM) a doversi pronunciare sulla legittimità del segreto opposto.

Il caso Voskuil c. Paesi Bassi trattato dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo il **22 novembre 2007** va segnalato per l'importanza della materia del contendere.

I giudici hanno ritenuto che fosse stato violato il diritto del ricorrente alla libertà d'informazione garantito dall'art. 10, in quanto il giornalista era stato arrestato per essersi rifiutato di svelare la fonte dell'origine di un articolo riguardante un'inchiesta sul traffico d'armi.

L'**11 febbraio 2009** una importante sentenza della 6° Sezione della Cassazione prende in esame l'ipotesi che un avvocato chiamato a deporre non sia stato avvisato della facoltà di non rispondere, come analogicamente previsto nel caso dei prossimi congiunti.

Conclude affermando che per i professionisti tutelati dall'art. 200 cpp avviso non è previsto.

Si legge: *“Nessun avvertimento al teste da parte del giudice era previsto nell'art. 351 c.p.p. 1930, ne' è previsto nel vigente art. 200 c.p.p., per cui non può porsi per professionisti chiamati a rendere testimonianza, così come per gli altri soggetti indicati nell'art. 200 c.p.p. (e nell'art. 351 c.p.p. previgente), alcuna questione di sanzione processuale per l'omesso avviso, dal momento che la materia delle nullità è presidiata dal principio di tassatività. Il codice prescrive soltanto che tali soggetti non possono essere obbligati a deporre, ma non prevede alcun avvertimento analogo a quello imposto per i prossimi congiunti. Nè vi è alcuna ragione per estendere analogicamente tale avviso ai professionisti di cui all'art. 200 c.p.p..”*

La diversità di trattamento è la conseguenza della differente situazione che, rispetto al quivis de populo "prossimo congiunto dell'imputato", connota il professionista preso in considerazione dall'art. 200 c.p.p..

I prossimi congiunti possono legittimamente ignorare l'esistenza della facoltà d'astensione e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere. I professionisti elencati nell'art. 200 c.p.p. sono, invece, caratterizzati da competenza tecnica professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione ed all'esercizio della professione”.

La motivazione è importante perché estensibile anche ai giornalisti. Nel concreto: è il giornalista che deve opporre il segreto e tale facoltà non gli deriva automaticamente.

Il **15 dicembre 2009** una nuova importante decisione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo: Caso Financial Times – Independent – The Guardian – Times;

La vicenda ha per oggetto la pubblicazione di notizie su una società belga relative a un'offerta pubblica d'acquisto avanzata da una società sudafricana.

L'High Court inglese aderendo alla richiesta della società belga aveva ordinato ai giornalisti di pubblicare in originale il documento da cui avevano tratto le notizie che avevano danneggiato la società.

Tale circostanza avrebbe comportato il disvelamento della fonte.

I giornalisti si erano opposti e avevano fatto ricorso alla Corte Europea che ribadisce la stretta connessione della protezione delle fonti con il diritto alla libertà di stampa.

Quindi accoglie l'istanza dei giornalisti sul presupposto che i limiti alla tutela delle fonti sono un'eccezione e, come tali possono essere ammessi solo in via eccezionale **(il danneggiamento di una società non costituisce motivo legittimante l'eccezione)**.

L'**1 aprile 2011** torniamo ai fatti di casa nostra con una significativa decisione della Cass. Sez 2 Sent. 13369 Pres. Carmenini.

La valutazione del giudice (o del PM) che impone al giornalista di deporre è una valutazione di fatto e, pertanto, non ricorribile in Cassazione

“Non è ricorribile per cassazione, nè altrimenti autonomamente impugnabile, il provvedimento con cui il giudice, ritenendo infondata l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, ordina che lo stesso deponga”.

Nel **Gennaio 2012** è la terza sezione del Tribunale di Palermo a scrivere una nuova pagina nel cammino di progressivo rafforzamento della tutela della attività giornalistica. Nell'occasione i giudici palermitani riconoscono alla giornalista pubblicista Maria Letizia Affronti il segreto professionale sulla fonte di una notizia.

Il principio, sebbene contenuto in una isolata pronuncia di merito, è destinato a consolidarsi.

Viene tutelata l'attività giornalistica, non il giornalista. Capiamo, allora, l'importanza dell'elaborazione della Sezione Lavoro della Cassazione del 1995 che fornisce una descrizione dell'attività giornalistica, così delineando il perimetro effettivo della tutela che non può essere racchiuso in una mera iscrizione a un albo professionale.

Conclusioni.

Possiamo, ormai tracciare alcune linee di sintesi conclusiva.

Lo stato attuale.

Non c'è dubbio che la giurisprudenza comunitaria ha influito su una interpretazione ampia dell'art. 21 della Costituzione:

la libertà di stampa trova uno dei suoi pilastri basilari nella tutela della riservatezza delle fonti.

L'art. 200 del Codice Vassalli costituisce un passo avanti rispetto all'art. 351 del Codice Rocco, ma ha lasciato molte questioni aperte.

La giurisprudenza dei Tribunali di merito, prima, e della Cassazione, dopo, si sono progressivamente adeguati alla giurisprudenza comunitaria, seppure con i limiti che presto vedremo.

- Il giornalista può opporre il segreto professionale su domande dell'Autorità Giudiziaria (giudice e PM) volte a conoscere il nome delle fonti fiduciarie;
- Deve essere il giornalista a opporre il segreto e non l'Autorità Giudiziaria a avvertire il giornalista che può avvalersi di tale possibilità;
- La valutazione sulla ricorrenza delle circostanze che legittimano il segreto è una questione di fatto non valutabile in cassazione;
- Il segreto professionale garantisce anche profili (computer, rubriche telefoniche, tabulati) che potrebbero indirettamente consentire di risalire alla fonte;
- Per giornalista non s'intende solo colui che è iscritto all'albo dei giornalisti, ma tutti coloro che esercitano una professione astrattamente configurabile come giornalistica.

I limiti tuttora esistenti

Il secondo comma dell'art. 10 della CEDU enuncia *formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni* che possono essere previste dalla legge per limitare l'esercizio di quelle libertà enunciate dal primo comma sulla cui base sono state scardinate le resistenze opposte a una puntuale tutela della segretezza delle fonti.

“1.

2. *L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.*

Se, a questo punto, riportiamo la lente d'ingrandimento sulle sentenze dei giudici di Strasburgo cogliamo la costante formulazione di un giudizio comparativo fra la libertà di stampa e le esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Emerge, quindi, come la specificità del caso italiano sia costituita dalla stessa filosofia del processo.

Infatti, i parametri fissati dall'art. 200 cpp sono l'espressione dell'ultimo segmento del secondo comma dell'art. 10: *garantire l'autorità ... del potere giudiziario* .

Nella giurisdizione europea il crinale fra libertà di stampa (intesa come tutela della fonte) e la possibilità di una sua restrizione ha un contenuto sostanziale, ovvero, la **tutela dell'interesse pubblico**.

Il quadro normativo nazionale delinea, invece, un confine formale: **l'accertamento sulla notizia per un interesse di giustizia**.

La cornice di riferimento italiana continua, dunque, a essere la sentenza della Corte Costituzionale del 1981 ove, nella comparazione fra le esigenze di giustizia (intese come accertamento della verità) e le esigenze della libertà di stampa, la Corte ha assegnato la prevalenza alle prime.

Il cammino giurisprudenziale ha smorzato nei fatti lo stato di sub valenza della libertà di stampa, ma l'art. 200 cpp continua a essere la coerente espressione dei principi enunciati nel 1981.

- Indispensabilità del contenuto della notizia ai fini della prova del reato;
- Impossibilità di verificare la veridicità del contenuto della notizia con un mezzo diverso dalla identificazione della fonte.

Dovrebbe essere evidente, a questo punto, che la contrapposizione non è fra “riservatezza della fonte” e un interesse specifico di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, etc.; la contrapposizione è con la giustizia, intesa come accertamento della verità, a prescindere dal contenuto della verità da accertare

Un furto in un supermercato? – le bombe alla stazione di Bologna? – una associazione di clonatori di carte di credito? – una associazione di terroristi islamici pronti a far esplodere basiliche? Nella contrapposizione delle esigenze di giustizia con la libertà di stampa intesa come tutela della fonte, l’oggetto del processo è indifferente.

Il valore da tutelare, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale del 1981, è, ancora, “la Giustizia” intesa come momento di accertamento della verità.

Invero, oggi, i tempi potrebbero essere maturi per porre al centro del giudizio comparativo la specifica materia oggetto del contendere. In tale ottica, il modello sostanziale (indicazione di specifiche materie) e processuale (decisione riservata al giudice) dell’attuale formulazione dell’art. 204 cpp potrebbe essere utilmente coniugato con le cautele fattuali (indispensabilità e impossibilità) del terzo comma dell’art. 200 cpp.

È possibile, infatti, che, nel 2014, la apparente contrapposizione fra “libertà di stampa” e “esigenze di giustizia” debba essere rivisitata alla luce di un dibattito rinnovato su cosa si debba veramente intendere per “esigenze di giustizia”.

Nel momento in cui l’art. 111 della Costituzione, per come novellato nel 2001, ha innovato l’intera filosofia del processo, forse, è lecito mettere in discussione una cultura inquisitoria del processo che 5 secoli di storia hanno consegnato alla pelle di una nazione; “inquisizione” non come pseudo sinonimo di “vessazione”, ma come filosofia del processo il cui fine ultimo sarebbe quello di cercare la verità.

La pretesa di affidare ai processi il compito di dire la verità e, con essa, di scrivere la storia di una collettività, dovrebbe essere considerata alla stregua di un controsenso rispetto a una struttura processuale in cui le regole sull’acquisizione delle prove prevalgono sulla idoneità che le prove stesse hanno rispetto alle aspirazioni di conoscere la verità.

Il nostro è un sistema processuale in cui, pur in presenza di prove decisive in un senso, il giudice potrebbe legittimamente concludere nel senso opposto in ragione della inutilizzabilità processuale delle prove stesse.

E, allora, ha ancora senso pensare al processo come momento di ricerca della verità?

Probabilmente, una piena tutela della segretezza delle fonti è solo una ragione in più per pensare a una giurisdizione che si nobiliti nel suo alto e intangibile ruolo di momento in cui un popolo risolve pacificamente la conflittualità d'interessi contrapposti.

Occorre prendere atto che, con il nuovo art. 111 della costituzione, il processo cessa di essere il luogo di ricerca di una astratta e imperscrutabile *verità* cui tutto può essere sacrificato, compresa la libertà di stampa. Diviene il luogo sacrale in cui, **con le regole**, è data la ragione a chi ha la ragione e, **nelle regole**, è detto il torto a chi ha il torto. Sulla base delle prove, raccolte dalle parti, acquisite nel processo e giudicate dal giudice.

Sposare in modo definitivo la cultura del processo come "*processo di parti*" significa, evidentemente, affrancarlo dal molock della ricerca della verità e, quindi, disinnescare le stesse ragioni della conflittualità fra "*esigenze di giustizia intesa come ricerca della verità*" e "*libertà di stampa intesa come tutela della fonte*".

Ma questo per un *Giornalismo* (quello con la "G" maiuscola) è molto di più che un ampliamento delle garanzie del segreto professionale.

A fronte di una giurisdizione che ponga al centro della sua funzione il ruolo di momento pacifico e condiviso di regolazione dei conflitti, lo spazio di ricerca della storia, della cronaca, delle vicende banali di una comunità è inevitabilmente consegnato a chi questo spazio lo deve presidiare, secondo i canoni di una democrazia moderna.

Questo comporta una imponente presa di coscienza da parte di una stampa libera che la smetta di scrivere "il giudice ha assolto o il giudice ha condannato". Una stampa che dica le prove del processo e le coniughi con i fatti a lei noti o con le prove che il processo non ha potuto o voluto utilizzare.

Non più una *verità che non è mai tale* da consegnare a una nazione ignara dei fatti, ma una stampa che ponga la propria libertà e, con essa, la tutela delle fonti, al servizio della conoscenza.